

Newsletter n. 10 del 7 Aprile 2018

1. IMPRESA SOCIALE - Fissate le nuove modalità di iscrizione al Registro delle imprese

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto interministeriale 16 marzo 2018**, a firma congiunta dello stesso Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che **definisce gli atti da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese** e stabilisce le relative modalità di presentazione da parte delle imprese sociali.

Il decreto - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - sostituisce il decreto 24 gennaio 2008.

Le imprese sociali sono tenute a depositare, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

- a) **l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;**
- b) il **bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
- c) il **bilancio sociale** di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
- d) **ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.**

Per i **gruppi di imprese sociali**, le indicazioni di cui all'articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del Codice civile, oltre all'**accordo di partecipazione e ogni sua modificazione**, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c) (art. 2, comma 1).

Gli **atti costitutivi** delle imprese sociali devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, la **nomina di uno o più 3 sindaci** aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice civile (art. 2, comma 2).

Per gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** viene previsto l'obbligo di depositare presso il Registro delle imprese, oltre al regolamento indicato all'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 e alle sue successive modificazioni, anche **l'atto di costituzione del patrimonio destinato, di cui all'art. 1, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 112/2017 (art. 2, comma 3).**

Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, il **bilancio sociale** è redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale (art. 2, comma 4).

Ricordiamo che il citato comma 2 dell'art. 9 stabilisce che l'impresa sociale deve depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida che dovranno essere adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Per l'attribuzione dei **codici di attività economiche alle imprese sociali** viene utilizzata la classificazione ICNPO (*International Classification of Non Profit Organizations*), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE_Ateco (art. 2, comma 5).

Entro il 20 luglio 2018, le imprese già iscritte nella apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, dovranno adeguarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo.

Entro lo stesso termine, le imprese sociali potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 3, comma 1).

Prevista, inoltre, **una procedura d'ufficio attraverso la quale le cooperative sociali e i loro consorzi potranno acquisire di diritto la qualifica di imprese sociali** ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, "mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese". (art. 3, comma 2).

Prevista, infine, una **norma di raccordo tra le risultanze della apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e le risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore**, volta a garantire osservanza alla disposizione recata dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), secondo cui "*Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni [del Registro unico nazionale del Terzo settore]*", da coordinarsi con la disposizione recata dall'art. 11, comma 3, del medesimo D.Lgs., secondo cui "*Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore*" (art. 4, comma 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. PROFESSIONI SANITARIE - Istituiti 17 nuovi Albi professionali - Individuato il profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, il **Decreto 13 marzo 2018**, recante "**Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**".

Con questo decreto vengono istituiti, in attuazione dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (recante la *riforma del sistema ordinistico delle professioni sanitarie*), **17 nuovi Albi professionali**.

Si tratta di professioni sanitarie, **fino ad oggi regolamentate e non ordinate**, che entreranno a far parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.

Si completa in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, ognuna delle quali avrà un Ordi

Un traguardo, atteso da dodici anni, che rappresenta un altro tassello di riforma per tutto il sistema sanitario nell'ottica di una sempre maggiore valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie e, contestualmente, di una migliore tutela del diritto alla salute dei cittadini.

I nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono i seguenti:

- 1) *albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;*
- 2) *albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;*
- 3) *albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;*
- 4) *albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;*
- 5) *albo della professione sanitaria di dietista;*
- 6) *albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;*
- 7) *albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;*
- 8) *albo della professione sanitaria di igienista dentale;*
- 9) *albo della professione sanitaria di fisioterapista;*
- 10) *albo della professione sanitaria di logopedista;*
- 11) *albo della professione sanitaria di podologo;*
- 12) *albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;*
- 13) *albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;*
- 14) *albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;*
- 15) *albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;*
- 16) *albo della professione sanitaria di educatore professionale;*
- 17) *albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.*

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolta, **è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale**. L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (art. 1, comma 4)

All'articolo 2 del decreto in commento vengono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo professionale.

Per i possessori di **titoli conseguiti in Paesi dell'Unione Europea** è necessario il riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria da parte del Ministero della Salute.

Lo stesso riconoscimento del titolo di studio sarà necessario per i **cittadini non appartenenti a paesi dell'Unione europea** e, ovviamente, sarà necessario essere in regola con il permesso di soggiorno.

Segnaliamo, infine, che, con **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, è stato individuato il **profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico**.

Tale decreto recepisce l'accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due decreti clicca qui.](#)

3. ELENCO DEI COMMISSARI LIQUIDATORI - Al via la registrazione online - Direttive dal Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione dei professionisti interessati (*avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro ed esperti in materia di lavoro e cooperazione*) una **piattaforma online per registrare la propria candidatura all'assunzione di incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi**.

Con **circolare del 4 aprile 2018** (pubblicata senza alcun protocollo) il Ministero dello Sviluppo Economico illustra le modalità di funzionamento del portale online relativo alla presentazione della domanda per l'iscrizione all'Elenco dei Commissari Liquidatori, Commissari Governativi e Liquidatori di Enti Cooperativi.

Si tratta di una piattaforma che permette ai professionisti interessati di «*registrare la propria candidatura compilando un semplice modulo online e grazie a questa semplificazione anche i tempi per la verifica delle dichiarazioni e per altre procedure interne all'Amministrazione saranno notevolmente ridotti*».

Il sistema richiede una **preventiva iscrizione ed autenticazione**, il possesso di un **account PEC** valido intestato al professionista e l'uso della **firma digitale**.

In caso di esito positivo della procedura di registrazione, l'amministrazione prende atto della disponibilità manifestata dal professionista ad assumere gli incarichi evidenziati in premessa e conserva il nominativo nella relativa Banca dati, **rendendolo disponibile per le operazioni di sorteggio e/o designazione successivamente descritte**.

Il Ministero rammenta che la disponibilità e le relative dichiarazioni devono essere **aggiornate ogni anno**, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione.

Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere dell'anno dalla data di iscrizione, si prenderà atto della mancata volontà di permanere nella Banca dati.

L'iscrizione viene disposta previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti e della assenza delle condizioni e cause di impedimento indicate nella circolare.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato alla gestione delle domande clicca qui.](#)

4. EDILIZIA - Pubblicato il decreto che approva il glossario unico contenente l'elenco degli interventi realizzabili in regime di attività libera

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, il **Decreto 2 marzo 2018**, recante "**Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222**".

L'adozione del Glossario è stata prevista dall'art 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*" (c.d. "**Decreto SCIA 2**")), per **garantire l'omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale**.

Il Glossario contiene una **tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo**, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela

dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Il Glossario, che avrà validità nazionale, **non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni**, e pertanto è operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La tabella, nello specifico, riporta:

1. il **regime giuridico dell'attività edilizia libera** ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del D.Lgs. n. 128/2006;
2. l'**elenco delle categorie di intervento** che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
3. l'**elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio** come richiesto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 222/2016;
4. l'**elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento**, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Le **categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera** riguardano: *la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.*

Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. ITALIA STARTUP VISA - Dal Ministero dello Sviluppo Economico gli ultimi dati e le nuove linee guida

Il programma Italia Startup Visa che dal settembre del 2014 facilita l'attrazione di Startupper innovativi dal mondo attraverso una semplificazione della procedura di rilascio del visto per lavoro autonomo raggiunge al 31 marzo 2018 quota **341 candidature**. Queste provengono da cittadini di **41 Paesi localizzati in tutti i continenti**.

Il nuovo rapporto trimestrale dedicato contiene informazioni dettagliate sulle caratteristiche anagrafiche dei candidati al visto, sulle località di destinazione dei beneficiari, e sui progetti imprenditoriali avviati.

Come di consueto, **il report è disponibile in italiano e in inglese**.

Il Ministero comunica, inoltre, che la procedura e i requisiti del programma sono stati aggiornati con la pubblicazione, lo scorso 20 marzo, di una **nuova versione delle Linee Guida Italia Startup Visa**.

Redatte in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dell'Interno, le Linee Guida richiamano la nuova procedura accelerata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo introdotta dal decreto interministeriale 30 giugno 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del 1° Rapporto trimestrale 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove Linee Guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato clicca qui.](#)

6. CINQUE PER MILLE - On line l'elenco permanente degli iscritti

Con comunicato stampa del 28 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la pubblicazione del nuovo **elenco permanente degli iscritti al 5 per mille**.

L'elenco, in cui gli enti sono distinti per tipologia :

- **enti del volontariato;**
- **enti della ricerca scientifica e dell'Università;**
- **enti della ricerca sanitaria;**
- **associazioni sportive dilettantistiche.**

L'elenco comprende sia gli enti iscritti regolarmente nel 2017, sia quelli contenuti all'interno del primo elenco permanente pubblicato nel 2017 comprensivo degli iscritti 2016. Questi enti non sono tenuti a presentare di nuovo la domanda di iscrizione e a inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l'anno in corso.

Nell'ipotesi in cui gli enti procedano per la prima volta con l'accesso al beneficio, ovvero qualora gli stessi non siano stati inseriti all'interno dell'elenco permanente, l'iscrizione dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche hanno la possibilità di procedere con l'iscrizione a partire **dal 29 marzo fino al 7 maggio 2018**, con la trasmissione di un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne la **dichiarazione sostitutiva**, la stessa va inviata **entro il 2 luglio 2018**:

- da parte degli enti del volontariato, alla competente Direzione regionale dell'Agenzia;

- da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale delle associazioni.

Qualora gli adempimenti richiesti non vengano assolti (anche solamente in parte), gli enti hanno la possibilità di presentare, **entro il 1° ottobre 2018**, le domande di iscrizione e/o provvedere alle successive integrazioni documentali, versando con il modello F24 un importo di **250,00 euro**.

Entro il 21 maggio 2018 possono essere segnalati eventuali **errori** ovvero variazioni presenti all'interno dell'elenco permanente. L'**elenco corretto** verrà successivamente pubblicato **entro il 25 maggio 2018**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

7. SPID - Fallita la prima scadenza fissata per marzo 2018

A partire dal 1° aprile del 2018 tutte le Pubbliche Amministrazioni che erogano servizi in rete richiedenti un accesso autenticato devono consentire questo accesso anche tramite le credenziali del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID).

Ma la situazione che si rileva è lontana sia dalle aspettative del Governo che da quanto stabilito nel Piano triennale 2017-2019.

Secondo quanto disposto dal **comma 2 dell'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005** (Codice dell'amministrazione digitale – CAD), *“le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica **anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi**, purchè tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni”*.

Nel rispetto di questa disposizione, **l'articolo 14** (rubricato *“Adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi”*) del **D.P.C.M. 24 ottobre 2014** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014) ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, **devono consentire l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID)**. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni dovranno aderire allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale, *“entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale”*.

Con comunicato stampa del 19 dicembre 2015, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha reso noto di aver concluso le procedure di accreditamento dei primi gestori di identità digitale (InfoCert S.p.a, Poste Italiane S.p.a e Telecom Italia Trust Technologies Srl), dando così il via ad un percorso che **entro 24 mesi dovrà portare tutta la Pubblica Amministrazione ad aderire al sistema**.

I ventiquattro mesi previsti dalla norma citata sarebbero scaduti il 18 dicembre 2017. Tuttavia, considerato che le convenzioni dei primi tre gestori dell'identità sono state sottoscritte nella metà del febbraio del 2016, l'avvio ufficiale ed effettivo di SPID è stato il successivo 15 marzo.

Il 15 marzo 2016 è dunque partito SPID, il sistema di Identità Digitale per rendere più digitale il nostro Paese. Si tratta di un progetto ambizioso su cui AgID lavora dal 2014 e su cui il Governo ha riposto molte aspettative: **oltre 10 milioni di cittadini saranno dotati di SPID entro fine 2017**.

Tuttavia, la consultazione del sito dedicato a SPID da AgID ci dice che, ad oggi:

- **le Pubbliche Amministrazioni attive sono 4.000;**

- **le credenziali rilasciate dagli otto gestori dell'identità abilitati sono: 2.293.703.**

Tralasciando l'analisi formale della normativa e passando allo stato dell'arte, **la situazione che si rileva è lontana sia dalle aspettative del Governo che da quanto stabilito nel Piano triennale 2017 - 2019.**

LINK:

[Per conoscere lo stato di avanzamento della trasformazione digitale clicca qui.](#)

8. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il 30 aprile - Possibile il pagamento telematico

Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di **un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.**

Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe **entro il 30 aprile 2018.**

Ricordiamo che, già a decorrere dal 2015, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, viene inviato, a tutte le imprese, un **avviso di pagamento** tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'impresa - oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria delle imprese iscritte che non posseggono una PEC o la cui PEC risulti non attiva - contenente le **istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti**, mediante i canali elettronici messi a disposizione.

All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell'area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione. In questo modo è possibile provvedere al **versamento mediante carta di credito, MAV Elettronico Bancario** pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancari (esclusi: Poste Italiane e Banco Posta), **TelemacoPay** su circuito InfoCamere o IConto.

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "**Login Imprese**".

Pagando direttamente on-line tramite l'area riservata **il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.**

Ricordiamo infine che, per le **imprese iscritte ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006**, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la **raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi** come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, **l'importo è fissato in euro 50.00.**

L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta la **sospensione d'ufficio dall'Albo** per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, D.M. n. 120/2014).

Durante il periodo di sospensione l'impresa **non può svolgere l'attività** della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono **cancellate d'ufficio** (art. 20, comma 1, lettera f), D.M. 120/2014).

LINK:

[Per accedere al portale dell'Albo gestori ambientali ed eseguire il pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere l'importo del diritto da pagare clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della formazione e tenuta dell'Albo nazionale dei gestori ambientali clicca qui.](#)

9. MUD 2018 - Presentazione entro il 30 aprile per via telematica o tramite PEC - Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica

Anche quest'anno la Comunicazione rifiuti, relativa all'anno 2017, andrà presentata nella consueta scadenza del **30 aprile 2018.**

Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all'articolo 1, comma 1134, ha prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI.

A) Novità. Il **D.P.C.M. 28 dicembre 2017** (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 64), che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018, non ha apportato modifiche circa i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, le informazioni da comunicare, i diritti di segreteria e le modalità per l'invio telematico.

Ha, tuttavia, introdotto alcune rilevanti novità, tra cui: la **Scheda Autorizzazioni (Scheda SA-AUT)**, la presentazione della **Comunicazione rifiuti semplificata**; le **comunicazioni da parte del CONAI.**

1) Tutte le imprese che svolgono attività di **recupero o smaltimento rifiuti** dovranno comunicare, tramite un'apposita scheda (**Scheda SA-AUT**), una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso, tra le quali:

- Ente che ha rilasciato l'autorizzazione
- Tipo di autorizzazione: comprese le comunicazioni in procedura semplificata
- Attività autorizzata: utilizzando i codici da R1 a R13 e da D1 a D15;
- Quantità autorizzata complessiva: la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate anno, distinta tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In risposta ad un quesito formulato da Unioncamere, il Ministero dell'Ambiente con nota del 27 febbraio scorso ha ulteriormente precisato alcuni aspetti, indicando che, nel caso in cui le autorizzazioni rilasciate al gestore d'impianti non riportino la capacità complessiva autorizzata, il dichiarante dovrà effettuare il calcolo sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, tenendo conto delle informazioni contenute nell'atto autorizzativo.

2) Anche per il 2018, il D.P.C.M prevede la possibilità, per i produttori di rifiuti che devono dichiarare fino a 7 tipologie di rifiuti, di compilare e trasmettere, in alternativa all'invio telematico, la **Comunicazione Rifiuti Semplificata**.

L'importante novità è che, a partire da quest'anno la Comunicazione dovrà essere **compilata esclusivamente via telematica**, utilizzando l'applicazione disponibile sul sito <http://mudsemplificato.ecocerved.it/> e andrà **trasmessa via posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.

Non sono più ammesse la compilazione manuale e la spedizione postale.

3) Il CONAI dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i **dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero**, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 220-bis del D.Lgs. n. 152/2006, recante "Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica".

B) Modello. Ricordiamo che il **D.P.C.M. 28 dicembre 2017** contiene sia il modello che le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;

C) Modalità di trasmissione. Una volta compilata la Comunicazione, per la presentazione sono possibili due soluzioni alternative: **per via telematica o tramite PEC**

Nel primo caso (**per via telematica**), la Comunicazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto terzo (anche consulente esterno) appositamente delegato dal legale rappresentante e trasmessa per via telematica attraverso il sito www.mudcomuni.it

Nel secondo caso (**tramite PEC**), il dichiarante dovrà:

- 1) stampare la sola Sezione anagrafica, completarla con la firma autografa del legale rappresentante del soggetto dichiarante o di un suo delegato;
- 2) creare un unico documento PDF, comprensivo di:
 - Copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante;
 - Copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
 - Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente).

Il documento dovrà essere trasmesso all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola Comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

Non è più ammessa la spedizione postale.

D) Diritti di segreteria. L'importo dei **diritti di segreteria** varia a seconda della modalità di invio della denuncia.

Per l'**invio telematico** è previsto il pagamento del diritto di segreteria di **10,00 euro** per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e potrà essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

Il diritto per la **trasmissione via PEC** della Comunicazione Rifiuti Semplificata e della Comunicazione rifiuti urbani e assimilati è di **15,00 euro**, da versare con le modalità previste dalle singole Camere di commercio (si suggerisce di consultare i siti delle Camere di commercio per informazioni).

LINK:

[Per scaricare una scheda di sintesi con le indicazioni per la compilazione e presentazione del MUD 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ECOCERVED e scaricare il software per la compilazione del MUD 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per procedere all'invio telematico del MUD clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sulla Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata e cartacea clicca qui.](#)

10. REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - Comunicazione annuale entro il 30 aprile

L'art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, così come modificato dall'art. 21, comma 2, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevede che i produttori **devono comunicare al Registro AEE, con cadenza annuale**, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

La scadenza per la presentazione della **comunicazione annuale 2018**, che è parte del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale previsto dal D.P.C.M. del 28 dicembre 2017, è il **30 aprile 2018**.

Ricordiamo che è attivo il **portale per la compilazione** e la **presentazione** da parte dei produttori di AEE iscritti al Registro nazionale **della comunicazione annuale**, prevista dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, per comunicare la quantità di apparecchiature immessa sul mercato nel 2017.

Le imprese dovranno accedere, con firma digitale, alla scrivania telematica completamente rinnovata e adeguata al D.Lgs. 49/2014 raggiungibile direttamente dal sito www.registroaee.it

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, **sono rimaste immutate rispetto al 2017**.

Sarà possibile comunicare i dati relativi alle sole apparecchiature per le quali il produttore è iscritto al registro.

La comunicazione va presentata, indicando il valore pari a 0, anche se il produttore, nel corso del 2017 non ha immesso alcuna quantità.

Contrariamente da quanto previsto per il MUD, **per l'invio della Comunicazione AEE non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria**.

La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.

Ricordiamo, infine che, per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione, entro la data prevista, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00** (16, comma 8, D. Lgs. n. 151/2005).

LINK:

[Per accedere al portale per la presentazione della comunicazione annuale 2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento RAEE clicca qui.](#)

11. ENERGY MANAGER - Comunicazione del nominativo preposto entro il 30 aprile - Online la piattaforma NEMO per l'invio della comunicazione e dei dati sui consumi

L'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 prevede che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un **consumo di energia** rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del **tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia**.

Ricordiamo che la figura del **"Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia"** (c.d. **"Energy Manager"**) è stata introdotta e regolamentata con la citata L. n. 10 del 1991 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*), con la **finalità** di promuovere l'uso razionale dell'energia, di predisporre i bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, e i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese, comunicandoli successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico.

E' diventato così obbligatorio comunicare i consumi di energia, distinti per vettore energetico (elettricità, gas naturale, gasolio, GPL, fonti rinnovabili, ecc.).

Con la **circolare del 18 dicembre 2014**, la *Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare* del Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le modalità di nomina degli "**Energy Manager**", i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Maggiore chiarezza sui soggetti obbligati alla nomina, sulla metodologia di valutazione dei consumi energetici e sul profilo professionale.

Le nomine dei Responsabili devono essere reiterate ogni anno e comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la FIRE **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo fireamministrazione@pec.it** avvalendosi dell'apposito modulo reperibile sul sito della FIRE (*Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia*).

Il **periodo utile** per inviare la comunicazione decorre dal 1° marzo al termine della scadenza, fissata al **30 aprile di ogni anno**. Per l'anno 2017 la scadenza è il **30 aprile 2018**.

Ricordiamo che, già a partire dall'anno 2016, la Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE), ha predisposto la **piattaforma NEMO** per la comunicazione della nomina dell'*Energy Manager*.

L'invio delle nomine del Responsabile per l'uso e la conservazione dell'energia ai sensi della Legge 10/91 dovrà, pertanto, avvenire **esclusivamente mediante la nuova piattaforma web NEMO**.

Non verranno più accettate nomine cartacee o in formato Excel inviate per posta ordinaria o posta elettronica.

A tale proposito, FIRE ha anche redatto le "**Linee Guida per la nomina dell'energy manager mediante la piattaforma NEMO**" utili per conoscere le procedure di invio della comunicazione.

Il nuovo sistema permette, inoltre, di inviare i dati sui consumi in maniera diretta e veloce.

L'inosservanza della disposizione che impone la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita, a norma del comma 8, dell'art. 34, della L. n. 10/1991, con la **sanzione amministrativa** non inferiore a 5.164,57 e non superiore a 51.645,69 euro.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per conoscere tutte le novità introdotte nel 2016 e scaricare le LINEE GUIDA dal sito della FIRE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma NEMO clicca qui.](#)

12. REGISTRO EUROPEO EMISSIONI E TRASFERIMENTI SOSTANZE INQUINANTI - DICHIARAZIONE E-PRTR 2018 da presentare entro 30 aprile - Anno di riferimento 2017 - Attivo il portale dedicato

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore del complesso, tenuto agli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 (IPPC), deve comunicare le informazioni richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alla autorità competente.

Per l'anno 2018 la scadenza è quella del **30 aprile 2018**.

La comunicazione riguarda **l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti** per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06.

Con la stessa procedura il gestore può, **entro il 30 giugno dello stesso anno**, modificare o integrare la comunicazione.

A stabilirlo è l'**art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011**, di recepimento del citato regolamento comunitario n. 166/2006.

La normativa sull' "**IPPC**" (acronimo di "*Integrated Pollution Prevention and Control*", ossia "*prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*") subordina l'attività degli **impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento** ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata "**autorizzazione ambientale integrata - AIA**") che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

I **soggetti obbligati** alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 sono i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell'Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell'anno di riferimento, il **superamento dei valori soglia all'emissione** (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il **superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue** per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il **superamento dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti** (pericolosi o non pericolosi).

Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (27), più *Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera* con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.

L'E-PRTR (*European - Pollutant Release and Transfer Register*) contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono **65 attività economiche** che operano nei seguenti **9 settori industriali**: *energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.*

Vengono censite **91 sostanze inquinanti**, relative ai seguenti **7 gruppi**: *gas serra - altri gas - metalli pesanti - pesticidi - sostanze organiche clorate altre sostanze organiche - sostanze inorganiche.*

I **dati da comunicare annualmente** da ogni struttura che supera le soglie di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06 sono:

- **emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo** di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti;
- **trasferimenti fuori sito** di una delle 91 sostanze inquinanti **in acque reflue** destinate al trattamento all'esterno della struttura;
- **trasferimenti fuori sito di rifiuti** (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a; di non pericolosi, se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.

Le informazioni suddette vengono fornite tramite il **E-PRTR**, cioè il **registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti**. Tale registro è stato adottato in Italia con D.P.R. n. 157/2011, in esecuzione del Regolamento (CE) n.166/2006, in sostituzione della c.d. dichiarazione INES (*Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti*), prevista dall'art. 10 del D. Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.

La dichiarazione E-PRTR deve essere presentata **esclusivamente in via telematica**, mediante il collegamento al sito www.eprtr.it e firmando digitalmente i dati oggetto di comunicazione.

Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all'ISPRA (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*) e all'Autorità competente locale (Provincia), che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi.

L'**omessa comunicazione** dei dati è punita con la sanzione amministrativa **da euro 5.000,00 a euro 52.000,00**; la **mancata rettifica di eventuali inesattezze** della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa **da euro 5.000,00 a euro 26.000,00** (art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014).

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e procedere alla compilazione della dichiarazione E-PRTR clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale del registro E-PRTR realizzato dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

13. REVISORI DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento del contributo annuale per l'iscrizione nell'Elenco entro il 30 aprile

I professionisti che risultano iscritti nell'**Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali**, di cui al decreto 15 febbraio 2012, n. 23, alla data del 16 dicembre 2017 o che, in alternativa, hanno confermato, entro il medesimo termine, la permanenza dei requisiti per mantenere l'iscrizione al predetto elenco per il 2018, devono versare - **entro il 30 aprile 2018 - il contributo annuo pari a 25,00 euro**.

Ricordiamo che detto contributo, dovuto a copertura delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza, è stato previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

I termini e le modalità di pagamento sono stati successivamente determinati con il decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2013.

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato al **conto corrente postale n. 1013096209**, intestato a "*Tesoreria Viterbo - Ministero Interno, art. 4-bis DL 79/2012*".

Nella **causale del versamento** si dovrà indicare: "*Contributo dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2017 - aggiungendo anche il codice fiscale dell'iscritto*".

Una volta effettuato il versamento entro la data prevista, ciascun iscritto dovrà accedere con le proprie credenziali alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno per **comunicare le coordinate del proprio versamento**.

Si ricorda che il contributo in questione **è dovuto a prescindere dalla circostanza che il revisore svolga effettivamente il ruolo di revisore presso un ente locale**.

Vogliamo, infine, ricordare che, con il **Decreto direttoriale 22 dicembre 2016**, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale ha proceduto all'aggiornamento dell'elenco dei revisori contabili degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2017. riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario. Da questo elenco aggiornato saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'Interno per comunicare l'avvenuto pagamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 22 dicembre 2016 e dell'Elenco aggiornato dei revisori clicca qui.](#)

Notizie in breve

1) Il fisco deve riscuotere entro cinque anni. La Corte di Cassazione, con **ordinanza n. 1997, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2018**, ha confermato il principio, di carattere generale, secondo cui la **scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo**, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'articolo 2953 del Codice civile.

Questo importante principio si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza 1997/2018 clicca qui.](#)

2) Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018, due delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recanti aggiornamento, rispettivamente, delle **Linee guida n. 1**, in tema di "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", e delle **Linee guida n. 4**, sulle "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".

Entrambe le delibere, la prima datata 21 febbraio 2018 (n. 138/2018) e la seconda 1° marzo 2018 (n. 206/2018), aggiornano le citate Linee guida al Decreto legislativo n. 56/2017 (cosiddetto "*correttivo appalti*").

Le Linee guida aggiornate entreranno **in vigore il 6 aprile 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 136/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 206/2018 clicca qui.](#)

3) L'AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) nazionale e le sue strutture territoriali dotate di personalità giuridica non potranno più essere ricondotte nella categoria degli "Enti pubblici" ma saranno qualificati come **soggetti aventi natura privatistica**, e pertanto, a decorrere **dal mese di aprile 2018**, verranno reinquadrati dall'INPS come datori di lavoro privato nel settore terziario.

Lo ha chiarito l'INPS, con la **circolare n. 51 del 23 marzo 2018**, nella quale vengono fornite indicazioni circa la natura giuridica e la conseguente classificazione, ai fini previdenziali e assistenziali, dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), nelle sue articolazioni nazionale, regionali, provinciali e comunali.

La circolare contiene, inoltre, le istruzioni in ordine alle operazioni di variazione di inquadramento da effettuare.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 51/2018 clicca qui.](#)

4) La **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**, con la **Circolare n. 7 del 23 marzo 2018**, ha realizzato un vademecum pratico, utile per aziende Consulenti e Lavoratori, che ricostruisce il quadro normativo che disciplina la **rendita integrativa temporanea anticipata di previdenza complementare (RITA)**. Questo nuovo strumento di flessibilità pensionistica rappresenta, infatti, una novità di assoluto rilievo nel panorama degli strumenti dell'anticipo della pensione.

Il vademecum riassume:

- i **requisiti di accesso alla RITA**;
- le **caratteristiche e le modalità di erogazione**;
- i **vantaggi fiscali derivanti dalla prestazione**.

Vengono proposte, inoltre, **simulazioni di calcolo**, valutazioni di convenienza e **cinque casistiche concrete**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della guida clicca qui.](#)

5) Il **Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**, con il **Decreto Direttoriale n. 3 del 22 marzo 2018** (pubblicato il 22 marzo 2018 nella sezione "Pubblicità Legale" del proprio sito istituzionale), ha approvato il **nuovo Statuto** e il **nuovo Regolamento** del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario – **FONDIR**, a seguito delle modifiche deliberate nell'assemblea straordinaria del 25 gennaio 2018.

Si ricorda che il Fondo, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con un Decreto del 6 marzo 2003, è nato per promuovere e finanziare Piani di Formazione Continua per i Dirigenti delle imprese del settore del terziario, offrendo l'opportunità di **finanziare a costo zero politiche formative che qualificano la presenza sul mercato delle aziende e valorizzano la professionalità dei dirigenti**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Con la **circolare n. 54 del 26 marzo 2018**, L'INPS fornisce le indicazioni operative utili alla gestione delle **segnalazioni degli illeciti e abusi delle funzioni di servizio** presso la propria amministrazione, in ottemperanza alle previsioni dettate dalla disciplina di cui alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 (c.d. **Whistleblowing**).

La circolare descrive le procedure per la segnalazione di illeciti e per la segnalazione di eventuali misure discriminatorie o ritorsive determinate dalla denuncia stessa.

L'INPS fa presente che la nuova procedura, non ancora operativa, sarà a disposizione dei soggetti che, nello svolgimento delle proprie mansioni in amministrazioni pubbliche o in un'azienda privata, si accorgono di una frode, di un rischio o di una situazione di pericolo e ne vogliono dare opportuna segnalazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 54/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Allegato alla circolare n. 54/2018 clicca qui.](#)

7) **"Il conto corrente dedicato e i conseguenti obblighi in capo al notaio"** è il titolo dello **Studio n. 419-2017/C** (Approvato in via definitiva dalla Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 13 marzo 2018).

Lo studio analizza il **conto corrente dedicato** e il **deposito presso il notaio**, entrambi introdotti con la legge n. 124 del 2017 che modifica i commi 63 e seguenti della legge n. 147 del 2013.

Lo studio si divide in **due parti**: la prima di commento alla disciplina e inquadramento degli istituti, la seconda pratica operativa per fornire indicazioni sul concreto comportamento da tenere in situazioni che si presentano frequentemente.

Lo studio tratteggia i caratteri del nuovo contratto facoltativo di deposito con contenuto parzialmente vincolato, evidenziando come esso debba essere ricondotto al tipo negoziale del mandato, pur avendo alcune caratteristiche in comune con il deposito e con il sequestro convenzionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

8) In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, il testo del **decreto interministeriale del 2 marzo 2018** promuove l'**uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti**.

Il provvedimento è in linea con quanto previsto dalle Direttive UE sulla promozione dell'energia da fonte rinnovabile (direttiva 2009/28/CE del 23 luglio 2009).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2009/28/CE clicca qui.](#)

9) È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, il **D.M. 28 marzo 2018** del Ministero dell'Economia e delle finanze, relativo ai **tassi effettivi globali medi**, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull'usura, da applicare **a partire dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale – Va Serie Speciale n. 37 del 28 marzo 2018, dell'**avviso di bando 2018 per il Primo insediamento in agricoltura**, è stato aperto il **bando 2018** dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (**ISMEA**) per il **primo insediamento di giovani in agricoltura**.

Lo strumento ISMEA ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla terra da parte dei giovani che intendono diventare imprenditori agricoli.

I **giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni** non compiuti che si insediano in agricoltura per la prima volta potranno beneficiare di mutui a tasso agevolato per acquistare un'azienda agricola.

Le agevolazioni sono legate alla presentazione di un Piano di Sviluppo aziendale che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell'intervento in relazione allo sviluppo dell'attività agricola.

Le risorse complessivamente a disposizione ammontano a **70 milioni di euro**:

- 35 milioni di euro per le iniziative localizzate nelle Regioni del **Centro-Nord** (Lotto 1);
- 35 milioni di euro per le iniziative nel **Sud** e nelle **Isole** (Lotto 2).

La misura ha l'obiettivo di favorire l'insediamento di giovani in **imprese agricole competitive** attraverso l'**acquisto agevolato di terreni**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

11) E' disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) il primo numero dell'informativa periodica "**Economia degli Enti Locali**", che comunica le iniziative, contributi e studi prodotti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili(CNDCEC) sull'area "*Economia degli Enti Locali*".

Il documento si divide in **quattro sezioni**:

- "**Attività**", dove sono riepilogate le diverse attività istituzionali svolte dal Consiglio Nazionale nell'area "Economia degli enti locali", tra cui si segnalano le proposte di legge, le richieste di modifica normativa e gli altri interventi istituzionali effettuati e/o la segnalazione di criticità;
- "**Comunicati Stampa**", dove con un collegamento ipertestuale, sono richiamate tutte le informative pubblicate e inerenti le attività e le iniziative svolte dal Consiglio Nazionale;
- "**Documenti**", dove sono inseriti i documenti di ricerca, di studio, le indagini e gli altri contributi pubblicati dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nell'area "Economia degli enti locali";
- "**Progetti**", dove sono illustrate le altre iniziative intraprese dal Consiglio Nazionale nell'area di delega in oggetto che prevedono l'istituzione di tavoli tecnici o Gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di tematiche specifiche, composti, oltre esperti della materia, da colleghi e da interlocutori istituzionali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... HAI A DISPOSIZIONE UN SERVIZIO GRATUITO PER RISOLVERE PROBLEMI DOVUTI AD UN'APPLICAZIONE NON CORRETTA DELLE NORME EUROPEE ?



Cittadini ed imprese possono incorrere in problemi derivanti da una non corretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli Stati membri.

In questi casi come possono far valere i propri diritti?

La Commissione Europea, Direzione Generale Mercato Interno, ha istituito, nel luglio del 2002, la **rete europea SOLVIT** con l'obiettivo di aiutare cittadini e imprese a risolvere tali problemi con la massima efficienza, in tempi brevi e senza dover intraprendere un'azione legale.

SOLVIT è un servizio gratuito svolto prevalentemente online formato da una rete di **Centri nazionali** presenti **in tutti gli Stati dell'Unione** e in **Islanda, Liechtenstein e Norvegia**, che cooperano per trovare una soluzione a complicazioni causati dalla **non corretta applicazione delle norme europee da parte delle amministrazioni nazionali.**

SOLVIT si occupa, in linea di massima, di qualsiasi problema transfrontaliero tra un'impresa o un cittadino, da una parte, e un'amministrazione pubblica nazionale, dall'altra, e che riguarda l'eventuale scorretta applicazione della legislazione comunitaria.

SOLVIT può essere d'aiuto nei seguenti casi:

- *riconoscimento delle qualifiche professionali,*
- *visti e diritti di soggiorno,*
- *commercio e servizi (imprese),*
- *autoveicoli e patenti di guida,*
- *prestazioni familiari,*
- *diritti pensionistici,*
- *attività professionali all'estero,*
- *indennità di disoccupazione,*
- *assicurazione sanitaria,*
- *accesso all'istruzione,*
- *movimenti di capitali o pagamenti transfrontalieri,*
- *rimborsi IVA.*

SOLVIT non può essere d'aiuto in caso di:

- *problemi tra imprese,*
- *violazione dei diritti dei consumatori,*
- *richiesta di risarcimento di un danno,*
- *procedimenti giudiziari (data la sua natura informale, SOLVIT non può agire in parallelo con procedimenti formali o legali).*

Il Centro SOLVIT italiano opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee.

LINK:

[Per maggiori informazioni dall'apposita sezione del portale dell'Unione europea clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dall'apposita sezione del portale del Dipartimento per le Politiche Europee clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 26 MARZO AL 7 APRILE 2018)

1) Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22: Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto 7 febbraio 2018: Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali». (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) ISTAT - Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2017, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 28 marzo 2018: Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2017. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della Salute – Decreto 13 marzo 2018: Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 22 febbraio 2018: Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio (RICREA). (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 26 marzo 2018: Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2018: Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico. (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 22 febbraio 2018: Approvazione dello statuto del Consorzio imballaggi alluminio (CIAL). (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero della Salute - Decreto 12 febbraio 2018: Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore. (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Autorità Nazionale Anticorruzione – Delibera 1° marzo 2018: Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (Delibera n. 264). (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

13) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 2 marzo 2018: Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Non so come la pensi tu, ma Rita Levi Montalcini la pensava così:

**La TESTA.
C'è chi l'abbassa,
chi la nasconde e
chi la perde.
Io preferisco chi la usa.**